

ADEMPIMENTO SPONTANEO IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA

Niccoli Angelo Tiberio



Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, previste dall'articolo 21-bis del predetto decreto legge n. 78. In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Indirettamente fornisce agli addetti ai lavori lo strumento per come recuperare il finanziamento indiretto che avevamo perduto con la comunicazione delle liquidazioni periodiche, quando queste erano a debito ed gli imprenditori non erano in grado di pagare ed entro i novanta giorni, e l'agenzia delle entrate comunicava con l'avviso bonario ed aggravio di sanzioni e interessi il mancato pagamento.

ADEMPIMENTO SPONTANEO IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE)

L'Agenzia delle Entrate ha emesso in data odierna il Provvedimento n. 314644/2018 per dettare le modalità di messa a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza delle *"informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA all'Agenzia delle Entrate (Trasmissione dati delle fatture emesse e ricevute), e quelli relativi alle Comunicazioni Liquidazione IVA"*.

In particolare, i destinatari del Provvedimento sono coloro i quali hanno omesso l'invio della Comunicazione Liquidazioni Periodica IVA per il trimestre di riferimento, sebbene al contempo risultino fatture emesse nello stesso periodo.

La Comunicazione verrà resa disponibile al contribuente in 2 modalità:

- invio via Posta Elettronica Certificata;
- messa a disposizione nell'area personale all'interno del Portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Consultazione", area "Dati rilevanti ai fini Iva".

La Comunicazione conterrà:

- i dati identificativi del contribuente;
- il numero della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- il codice atto;
- le modalità attraverso le quali consultare le anomalie riscontrate;

3

- l'invito a fornire chiarimenti e documentazione di supporto, anche tramite il canale CIVIS ed anche tramite intermediari abilitati, per chiarire e giustificare l'anomalia riscontrata.

Le anomalie riscontrate sono visualizzabili proprio accedendo nell'apposita area riservata sopra citata del portale "Fatture e Corrispettivi", ove verranno rese disponibili le seguenti informazioni:

- numero di documenti trasmessi dal contribuente e dai sui clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- dati identificativi dei clienti e fornitori;
- dettaglio dei documenti emessi e ricevuti
- dati relativi al flusso di trasmissione

Gli stessi dati vengono trasmessi tramite strumenti informatici alla Guardia di Finanza.

E' concesso al contribuente la facoltà di regolarizzare gli eventuali errori e le omissioni utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che "Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di

irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". A buon intenditore poche parole.

Dott. Comm. Niccoli Angelo Tiberio